



**ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE
PROVINCIA DI BERGAMO**

DECRETO LEGISLATIVO

18 APRILE 2011 N.59

**Come modificato e integrato dal D. Lgs.
16/01/2013 n. 2 concernente le patenti di guida
in vigore dal 19 gennaio 2013**



A cura di:

Mario Locatelli – Ufficiale della Polizia Locale di Bergamo

Lorenzo Mapelli – Comandante Polizia Locale Unione Comuni d. Presolana

Gennaio 2013

DECRETO LEGISLATIVO

16 gennaio 2013, n. 2

(G.U. n. 15 del 18.1.2013)

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;

Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I;

Vista, altresì, la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative;

Considerato, altresì, che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k) secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;

Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al più volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, sì da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e recepimento della direttiva 2011/94/UE

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (*Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
- b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";
- c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" è inserita la seguente: "corrispondente";
- d) dopo il comma 15 è inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)

1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] *Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici*

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:

- a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
- c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14."

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (*Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida*)" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO"";
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3."

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (*Durata e conferma della validità della patente di guida*)" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" è sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" è sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
- b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
- c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività

professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";

d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".

Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies è inserito il seguente: "1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento".

Art. 8

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".

Art. 9

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale";".

Art. 10

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola: "comunitario" è sostituita dalla seguente: "UE".

Art. 11

Disposizioni in materia di tariffe

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.

Art. 12

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. L'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

CAPO II

Disposizioni integrative del capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri

Art. 13

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. Nel Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cose".

Art. 14

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" è sostituita dalla seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE";
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Campo di applicazione)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:

- a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
- b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano."

Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Esenzioni)

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

- a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;
- b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
- c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano."

Art. 17

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Qualificazione iniziale)

1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

- a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
- b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
- c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale

accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

- a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
- b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
- c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
- d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione."

Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.

2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.

2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.";

b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione";

c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma 5-bis";

d) al comma 4, la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis";

e) dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente."

Art. 19

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 19, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 5-bis";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.";

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Luogo di svolgimento della formazione)

1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica."

Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica: "Codice comunitario" è sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.";
- c) al comma 2, le parole: "'C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validità della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
- d) al comma 3, le parole: "'D" ovvero "D+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica";
- e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.";
- f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
 - a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002;
 - b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
- g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";
 - b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.";
- h) il comma 7-bis, è sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
 - a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;

b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità.

7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta."

2. All'allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)".

Art. 22

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione," sono soppresse.

CAPO III

Ulteriori disposizioni di coordinamento normativo in materia di provvedimenti di inibizione alla guida emessi nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero

Art. 23

Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

1. All'articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione" ed è aggiunto il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento."

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente già rilasciata ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validità di una carta di qualificazione del conducente, già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede all'emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, è apposto il codice unionale "95" nonché la data di scadenza dell'abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento.

4. Entro la data del 19 gennaio 2013, è emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013

NAPOLITANO

(N.D.R.) Nota così riportata in testa al provvedimento pubblicato in G.U. online dal portale www.gazzettaufficiale.it

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2013. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

articoli del codice modificati

- articolo 47 “ **classificazione dei veicoli**”
- articolo 115 “ **guida dei veicoli e conduzione degli animali**”
- articolo 116 “ **patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore** “
- articolo 117 “ **limitazione nella guida** “
- articolo 118 “**patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli** “
- articolo 118-bis “ **requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali** “ di nuova introduzione.
- articolo 119 “ **requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida**”
- articolo 120 “ **requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116** “
- articolo 121 “ **esame di idoneità** “
- articolo 123 “ **autoscuole** “
- articolo 124 “ **guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici** “
- articolo 125 “**gradualità ed equivalenze delle patenti di guida** “
- articolo 126 “ **durata e conferma della validità della patente di guida** “
- articolo 128 “ **revisione della patente di guida** “
- articolo 129 “ **sospensione della patente di guida** “
- articolo 135 “ **circolazione con patenti di guida rilasciate da stati non appartenenti all’Unione europea o alla Spazio economico europeo** “
- articolo 136 “ **conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo** “
- articolo 136 –bis “ **disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo** “ di nuova introduzione.
- articolo 136 –ter “ **provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo** “ di nuova introduzione.
- articolo 173 “ **uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida** “
- articolo 180 “ **possesso dei documenti di circolazione e di guida** “
- articolo 218-bis “ **applicazione della sospensione della patente per i neopatentati** “
- all’articolo 219-bis “ **inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni** ”

Sintesi delle nuove disposizioni

Art. 47

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) Ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;



- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;



- Categoria **L3e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 Km.h**



- categoria **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**- (motocicli con carrozzetta laterale);



- categoria **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;



- categoria **L6e**: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;



- categoria **L7e**: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;



- b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
 - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Titolo IV

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Art.115

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(veicoli che si possono condurre: ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna; - veicoli a tre ruote (L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata; - quadricicli leggeri (categoria L6e) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata.

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(veicoli che si possono condurre: motocicli cat. L3e e L4e, di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; - tricicli cat. L5e, di potenza non superiore a 15 kW. Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.);

[Con patente categoria A1 conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli e quadricicli non leggeri senza limitazione di cilindrata o potenza, senza però trasportare passeggeri sino al compimento del 18° anno di età..](#)

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente; (quadricicli non leggeri cat L7e, con potenza del motore non superiore a 15 KW)

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

(motocicli di potenza non superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg.).

Con patente categoria A limitata conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli Cat. L5e e quadricicli Cat. L7e senza limitazione di cilindrata o potenza.

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

(Autoveicoli non superiori a 3.500 Kg. anche trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio non leggero a condizione di non superare la massa complessiva di Kg. 4.250)

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. ma non superiori a 7.500 Kg.).

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

(motocicli cat. L3e e L4e, di potenza superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 KW/Kg. - tricicli cat. L5e, di potenza non superiore a 15 kw). Il passaggio dalla categoria A2 alla A avviene a seguito di superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

Con patente categoria A conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli e quadricicli non leggeri senza limitazione di cilindrata o potenza.

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; (Tricicli cat. L5e, di potenza superiore a 15 KW.; motocicli cat. L3e e L4e quando il conducente è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 a)

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. senza alcun limite).

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

(autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e lunghezza massima non superiore a 8 metri).

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB (noleggio con conducente – taxi) nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f)anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

(Con accesso diretto si possono condurre: motocicli Cat. L3e e L4e, di cilindrata superiore a 50cmc. e con velocità superiore a 45 Km/h; Tricicli di potenza superiore a 15 KW. nel rispetto del compimento di anni 21) La patente di categoria A può essere conseguita anche a venti anni, quando il conducente è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni, previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (Autoveicoli per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida **di categoria A1 o B1** è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere

alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 .

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8 , primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

le ipotesi sanzionatorie relative alla guida accompagnata sono riportate in calce all'articolo)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (la limitazione riguarda solamente conducenti muniti di patente rilasciata in Italia)

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a **sessantotto** anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a **sessantotto** anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. abrogato

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, (guidare veicoli sup. a 20 t. del comma 2 lettere a) o guidare autobus lettera b) dopo anni 68 si applica la sanzione prevista dall'articolo 116 comma 15-bis euro 1.000,00 ; medesima sanzione si applica se il conducente di cui alla lettera a) circola dopo 65 anni senza attestato annuale o in caso di conducenti di cui alla lettera b) dopo 60 senza attestato annuale) **chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00** Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4) (taxi noleggio con conducente Ka – KB), , ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 155,00 a € 624,00.**

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 38,00 a € 155,00 euro.**

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 168,00** se si tratta di *veicolo* o alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 25,00 a € 99,00** se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE
11 novembre 2011, n. 213 (G.U. n. 298 del 23.12.2011)

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada";

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita "guida accompagnata

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

- a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
- b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
- c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.

Art. 2

Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:

- a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
- b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3 *Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compiliarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, com. 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Art. 6

Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sé la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sé altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8

Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9

Roma, 14 maggio 2012

OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.

Come è noto, l'articolo 16 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, nell'integrare l'articolo 115 del C.d.S., con i commi dall'1-bis all'1-septies, ha introdotto nel nostro ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A1, al fine di far acquisire loro una maggiore esperienza di guida prima di ottenere il rilascio della patente di categoria B.

La citata norma prevedeva che, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, fossero stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può

essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle caratteristiche del contrassegno da apporre sul veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida.

Il regolamento in questione è stato emanato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, n. 213, pubblicato sulla *GU n. 298 del 23.12.2011*, entrato in vigore il 21.4.2012 .

A partire da tale data è consentito, pertanto, esercitarsi alla guida di autoveicoli ai minorenni che abbiano compiuto 17 anni, siano in possesso di patente categoria A1, di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione a seguito dello svolgimento di un corso pratico di guida presso un'autoscuola autorizzata e siano accompagnati da uno dei titolari di patente di guida indicati nell'autorizzazione con funzioni di accompagnatore.

Giova precisare che la ricevuta rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione per iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, consente al minore di esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore da questa dipendente, per cui non può essere equiparabile all'autorizzazione all'esercitazione in esame.

1. Attività di controllo

In sede di controllo il conducente, oltre alla patente categoria A1, dovrà esibire l'autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da un Ufficio provinciale della Motorizzazione su apposito modello , per ottenere la quale il minore deve aver frequentato un corso di formazione presso un'autoscuola che prevede, tra l'altro, non meno di dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna.

Diversamente da quanto avviene per le tradizionali esercitazioni di guida, il minore autorizzato può essere accompagnato solo da una delle tre persone espressamente indicate nell'autorizzazione, che non può avere un'età superiore a sessanta anni, deve essere in possesso di patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, in corso di validità [1].

L'accompagnatore deve sempre avere al seguito ed esibire in sede di controllo la patente di guida. Egli non può più svolgere le sue funzioni se la patente gli è stata sospesa o revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il minore munito di autorizzazione può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. In tal caso l'istruttore/accompagnatore, oltre alla patente di guida, deve avere con sé il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato e deve praticare nell'ambito dell'attività dell'autoscuola.

Salvo quello dell'autoscuola, il veicolo sul quale ha luogo l'esercitazione di guida deve essere munito, nelle parti anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente, non può trasportare, come già detto, passeggeri diversi dall'accompagnatore e non può trainare rimorchi, deve avere massa complessiva fino a 3,5 t, potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW.

Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste per i neopatentati, per cui il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

2. Aspetti sanzionatori

Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accompagnata si presenta piuttosto articolato in quanto riconducibile a varie fattispecie.

Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco l'accompagnatore ovvero un accompagnatore non indicato nell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 122 , comma 8, primo e secondo periodo, del C.d.S. ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione stessa [2]. La medesima sanzione si applica se l'accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, validità e sospensione patente) [3].

La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velocità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.

La violazione dell'obbligo di munire il veicolo dell'apposito contrassegno identificativo, invece, trova espressa sanzione nell'art. 115, comma 1 quater, C.d.S., che rinvia alle sanzioni dell'art. 122, comma 9, del C.d.S. La stessa sanzione è applicata per la violazione del divieto di trasportare una persona diversa dall'accompagnatore.

In tali casi, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 117, comma 5, e dell'art. 122, comma 9, trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo secondo l'art. 115, comma 6, del Codice della Strada [4].

La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona provvista dei requisiti dell'accompagnatore, è soggetta alle stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa", ossia quelle previste dall'articolo 122, comma 7 [5]. La contestuale mancanza di autorizzazione ed accompagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all'articolo 125, commi 3 e 5 [6], e dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto [7] il minore che guida un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di cui all'articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.

La momentanea mancanza dell'autorizzazione o della patente di guida, nonché del documento comprovante la qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato, sono perseguibili ai sensi dell'articolo 180, comma 7. In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque, in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida o ne consente la condotta ad una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al suo fianco uno degli accompagnatori indicati nell'autorizzazione stessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 115, comma 5, del C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.

Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni commesse dall'autorizzato durante l'esercitazione, l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni autorizzato. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere sempre,

immediatamente, contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le disposizioni dell'art. 200 del C.d.S.

Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione, quando:

1. pone in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S.) o della revoca (art. 219 C.d.S.) della patente;
2. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione;
3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero revocata.

A parziale modifica della circolare del 12.08.2010, prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9, si rappresenta che la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione che l'ha rilasciata, secondo le procedure di cui all'art. 219 C.d.S.. Pertanto, in occasione dell'accertamento di una violazione da cui discende la sanzione della revoca dell'autorizzazione questa non è immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale che, invece, devono darne avviso al predetto Ufficio per l'emissione del provvedimento di revoca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tutore e che darà luogo all'aggiornamento dell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Si deve sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 20 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, sono state poste le condizioni alle quali anche il minore conducente potrà esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali ovvero in condizione di visione notturna. Tale decreto ha previsto che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, egli non possa impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 176/21° comma del C.d.S.. Mentre, come sopra detto, la circolazione in violazione dei limiti di velocità è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE Giuffrè

[1] La patente deve essere stata rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni, e non deve essere stata oggetto di provvedimenti di sospensione a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del C.d.S. negli ultimi cinque anni.

[2] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, per cui il verbale va redatto nei confronti del genitore o di chi era tenuto alla sua sorveglianza.

[3] Cfr. art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.

[4] L'articolo 115/1-quater del C.d.S., attraverso il meccanismo del rinvio ai soli fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122, costruisce di fatto una nuova ipotesi sanzionatoria, diversa ed autonoma rispetto al richiamato comma 9 dell'articolo 122, riconducibile all'articolo 115 C.d.S. Tale autonomia determina la necessità di applicare anche la sanzione accessoria di cui all'articolo 115, comma 6, per tutte le violazioni previste dallo stesso articolo 115.

[5] Ovviamente anche quelle dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

[6] Se munito di patente categoria A1 ovvero quelle di cui all'articolo 116, comma 13, se privo anche di tale patente.

[7] Articolo 125, commi 3 e 5, e articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

IPOSTESI SANZIONATORIE ART. 115 RELATIVE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

Trattandosi di violazioni commesse da minore, il verbale dovrà essere redatto nei confronti del genitore/tutore.

Art. 115 comma 1 ter e legge 35/2012 art. 11-bis

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida accompagnata, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta euro 80,00. (sanzione prevista dall'articolo 176 c. 21 non soggetta ad aumento.)

Art. 115 c.1 quarter e Art. 122 c.9

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- trasportando a bordo altra persona diversa dall'accompagnatore
- omettendo di apporre sul veicolo il contrassegno riportante la lettera alfabetica "GA", su fondo giallo.

(Pagamento in misura ridotta €. 82,00).

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c.1 quinquies Art. 117 c.5

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- superando i limiti max. di velocità di 100 Km. in autostrada e 90 Km. in strade extraurbane principali.

(Pagamento in misura ridotta €. 156,00).

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c. 1 septies Art. 122 c.8

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava con il veicolo senza avere a fianco l'accompagnatore, con accompagnatore non indicato nell'autorizzazione o con accompagnatore privo dei requisiti per adempiere a tale funzione.

(Pagamento in misura ridotta €. 410,00)

Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chi ne aveva la materiale disponibilità, si applica il comma 5 dell'articolo 115 per incauto affidamento.

Art. 122 comma 7

Minore **privo di autorizzazione** alla guida accompagnata, circolava avendo a fianco in funzione di istruttore persona provvista dei requisiti per fungere da istruttore.

(Pagamento in misura ridotta €. 419,00 da applicarsi sia al conducente che a colui che funge da istruttore)

Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 115 commi 3, (Pagamento in misura ridotta €84,00) e 6 fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

Art. 7 commi 1 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato alla guida accompagnata durante il corso di formazione presso un'autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica, circolava senza avere con sé la ricevuta dell'istanza di autorizzazione rilasciata dall'ufficio della motorizzazione civile, nonché della patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 41,00).**

Art. 3 comma 5 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Minore autorizzato al corso di formazione presso l'autoscuola, circolava trasportando altra persona diversa dall'istruttore autorizzato ed abilitato. **(Pagamento in misura ridotta €. 84,00).**

Art. 7 commi 2 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato durante le esercitazioni di guida con l'accompagnatore circolava senza avere con sé l'autorizzazione alla guida accompagnata nonché la patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 41,00).**

Art. 7 comma 3 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Quale accompagnatore durante le esercitazioni alla guida accompagnata non aveva con sé la patente di guida prescritta; quale istruttore di autoscuola, non aveva al seguito il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. **(Pagamento in misura ridotta €. 41,00).**

Art. 8 comma 2 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Autoveicolo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica durante il corso di formazione propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata circolava privo della scritta " scuola guida" **(Pagamento in misura ridotta €. 84,00).**

Art. 116

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni

professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello **UE**, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) **AM**: (conseguimento anni 14) per modalità di conseguimento della patente e relative sanzioni vedere art. 122.

1) **ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;**

2) **veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;**

3) **quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;**

b) **A1**: (conseguimento anni 16).

1) **motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;**

2) **tricycli di potenza non superiore a 15 kW;**

Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.);

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99). Per tale motivo le patenti A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 devono essere lette come A.

c) **A2**: (conseguimento anni 18).

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) **A**: (conseguimento anni 24 con accesso diretto; in deroga a tale limite di età i veicoli della categoria **A** possono essere condotti con patente categoria A2 conseguita da almeno 2 anni previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

1) **motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;**

2) **tricycli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) (per la loro conduzione bisogna aver compiuto anni 21);**

e) **B1**: (conseguimento anni 16)

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), (non leggeri) numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: (conseguimento anni 18)

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

(Non è più previsto che la massa complessiva del rimorchio non debba superare la tara della motrice; sarà quindi opportuno verificare negli abbinamenti dei rimorchi la massa rimorchiabile di cui all'articolo 63 .

Esempi:

massa complessiva Kg. 3.500 + rimorchio leggero Kg. 750, patente "B"

motrice che traina un rimorchio superiore a Kg. 750:

1) se il complesso non supera 3.500 Kg., patente "B";

2) se il complesso supera 3.500 Kg. ma non 4.250 Kg.; patente "B" ma è necessaria una prova di capacità e comportamento e sulla patente sarà indicato il codice comunitario 96 che abilita alla conduzione di tale complesso .

Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata anche ai titolari di patente B conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

- superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
- la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).

La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S. Giova precisare che la patente di categoria D conseguita sino al 30 settembre 2004 contiene la patente categoria C; quella conseguita dal 1° ottobre 2004 non comprende più la C se il suo conducente non ne era già titolare prima.

(la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1).

g) BE: (conseguimento anni 18)

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; (in caso di massa superiore serve C1E)

h) C1: (conseguimento anni 18)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

(Per condurre a 18 anni autocarri adibiti al trasporto di cose, le norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall'articolo 18 di cui se ne riporta uno stalcio:

Articolo 18 comma 2 d. legislativo 286, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2 ,Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore-

1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

- a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2 codice 95, e del superamento del relativo esame;
- b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame;
- c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis codice 107, e del superamento del relativo esame.

la guida di autocarri con massa superiore a 7, 5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC. non è soggetta a sanzione.

i) **C1E**: (conseguimento anni 18)

1) **complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg.**

2) **complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.**

l) **C**: (conseguimento anni 21)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) **CE**:

complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 65 anni di età non è più consentita la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a p. c. superiore a 20 t. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

n) **D1**: (conseguimento anni 21)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 21 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone le norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall'articolo 18 di cui se ne riporta uno stralcio:

Articolo 18 comma 2 d. legislativo 286, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2 ,Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore-

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

- a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di **qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis**, e del superamento del relativo esame;
- b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di **qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis codice 107**, e del superamento del relativo esame;
- c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di **qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma2 codice 95**, e del superamento del relativo esame;
- d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di **qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis codice 107**, e del superamento del relativo esame.

4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

o) D1E: (conseguimento anni 21)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

p) D: (conseguimento anni 24)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 24 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone il conducente deve essere in possesso della CQC, conseguita almeno da corso accelerato codice 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

(La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D).

q) DE: (conseguimento anni 24)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione

di cui all'articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

La carta di qualificazione del conducente introdotta dal D.Lgs. 21/11/05 n. 286 art.14 è in vigore a partire dal 10 settembre 2008 per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e il 10 settembre 2009 per coloro che trasportano cose. I certificati di abilitazione professionale di tipo KD non saranno più rilasciati dal

10/09/08 mentre i certificati di tipo KC dal 10/09/09. Le patenti di categoria KD conseguite dal 10 settembre 2008, non saranno più convertibili in CQC, pertanto i conducenti dovranno frequentare un corso di formazione iniziale, con esami finali.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. (CFP) Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici **che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.** A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la **corrispondente** patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 (KA – KB – CQC – CFP , se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 € a 1.559,00.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

Si applica l'art. 116 comma 15 nei seguenti casi: (trattasi di illecito penale)

- a) quando il titolare di patente AM guida veicoli per cui serve una patente di categoria diversa.
- b) quando la patente è stata revocata a seguito di sanzioni accessorie o per mancanza dei requisiti.
- c) quando con patente di categoria A1 – A2 – A3 si conducono veicoli per cui è richiesta la patente categoria B o superiore.
- d) quando con patente di categoria B1 o B si conducono veicoli per cui serve la categoria BE.
- e) quando con patente categoria B1 – B – BE quando è richiesta la patente categoria C1 – C1E – C – CE – D1 – D1E – D – DE.
- f) quando con patente di categoria C1 o C. si conducono veicoli per cui serve la categoria C1E o CE.
- g) quando con patente categoria C1 – C1E – C – CE si conducono veicoli per cui serve la patente categoria D1 – D1E – D – DE.
- h) quando con patente di categoria D1 o D si conducono veicoli per cui serve la categoria D1E o DE.
- i) quando con patente categoria D1 o D1E – D o DE si conducono veicoli per cui serve la patente di categoria C1 o C1E – C o CE (le patenti di categoria D rilasciate dal 1° ottobre 2004 infatti non comprendono più la patente C se il suo titolare non ne era già prima in possesso.)

15-bis. Il titolare di patente di guida A1 ⁽¹⁾ che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1⁽¹⁾, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 4.000,00. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) in presenza di conducente minorenni le violazioni dovranno essere contestate a colui che è tenuto alla sua sorveglianza. Giova precisare che al minore non può essere ritirata o sospesa la patente giusto il disposto dell'articolo 219bis che rimanda all'articolo 128 per la revisione della patente. In caso di guida di veicoli da parte di conducenti privi dell'età prescritta per la loro conduzione, nei loro confronti oltre alla sanzione di cui sopra, si applica anche l'articolo 115 comma 3.

Non si applica l'articolo 116 comma 15 ma la sanzione amministrativa di cui all'articolo 116 comma 15-bis, nei seguenti casi:

a) quando con patente categoria A1 si conducono veicoli della categoria A2.

b) quando con patente categoria A1 o A2 si conducono veicoli della categoria A.

c) quando con patente di categoria B1 o B – C1 o C – D1 o D si conducono veicoli per cui serve la patente di categoria A.

(la patente di categoria B, indispensabile per conseguire le patenti superiori, se conseguita dal 1° gennaio 1986 al 26 aprile 1988 consente la guida di motocicli di qualsiasi cilindrata, solo in Italia; quindi in tal caso la sanzione di cui sopra non si applica in quanto le patenti di categoria B rilasciate in tale periodo ricomprendono anche la A. Quella conseguita dal 26 aprile in poi consente la guida solo di motocicli con **potenza non superiore a 11 KW. e cilindrata non superiore a 125 cmc.**.. In quest'ultima ipotesi se si superano i limiti sopra riportati e per la cui guida serve la patente di categoria A2 o A scatta la sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis)

d) quando con patente categoria B1 si conducono veicoli per cui serve la B.

e) quando con patente di categoria C1 si conducono veicoli per cui serve la C.

f) quando con patente di categoria D1 si conducono veicoli per cui serve la D.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.600,00.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. ⁽¹⁾

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) L'agente accertatore provvede al fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni secondo le disposizioni dell'articolo 214, giusto il disposto dell'articolo 224-ter affidando il veicolo per la custodia al proprietario o a persona munita di patente, in mancanza, il veicolo verrà affidato alla depositaria di cui all'articolo 214 bis (custode acquirente).

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73 Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

MODALITA' OPERATIVE ART. 116

Art. 116 comma 15

conducente privo di patente perché mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. trattasi di reato, pagamento in misura ridotta non consentito.

Sanzione accessoria

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER MESI TRE. Il fermo non si applica se il conducente è persona diversa dal proprietario e risulta altresì evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Applicazione del fermo amministrativo in presenza di conducente proprietario:

Nel caso in **cui il conducente è anche il proprietario**, L'Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo **per 30 giorni**, come previsto dall'Art. 214 c.1 e come disposto dall'articolo 224 ter c.3, con affidamento in custodia al proprietario, o persona idonea se presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. **Questa modalità riguarda esclusivamente autoveicoli, macchine agricole e operatrici.**

IN CASO DI MOTOVEICOLI E QUINDI: CICLOMOTORI , MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI leggeri e non leggeri, **NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE SIA ANCHE PROPRIETARIO, E SOLO IN QUESTO CASO, TROVA APPLICAZIONE L'ARTICOLO 213 COMMA 2 SEXIES CHE PREVEDE LA CONFISCA IN QUANTO UTILIZZATI PER COMMITTERE UN REATO.**

Giova precisare che l'articolo 213 comma 6 del codice della strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito.

Sequestro del motoveicolo finalizzato alla confisca art. 213 c. 2 sexies da applicarsi solamente nel caso in cui il conducente è anche proprietario del mezzo o persona che ha concorso nella commissione dell'illecito.

L'Agente accertatore in caso di ciclomotori (categoria L1e – L2e – L6e) o motocicli (categoria L3e – L4e) procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro mediante trasporto del veicolo in depositaria (sives) per 30 giorni, come previsto dall'Art. 213 c.2-quinquies. Successivamente il proprietario può chiederne l'affidamento in custodia.

In caso di tricicli (cat. L5e) e quadricicli (cat. L7e) il veicolo dovrà essere affidato a persona prontamente reperibile che lo custodirà sotto sequestro, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio senza possibilità d'uso, o, in ultima ipotesi, momentaneamente presso la depositaria.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9

Roma, 24 giugno 2011

OGGETTO:

Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti. Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.

Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.

Art. 117

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Limitazioni nella guida

Le limitazioni riguardano solo titolari di patente di guida Italiana

1. Abrogato

per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S., abrogato. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 160,00 a euro 641,00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, **la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone** nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per

il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art.126, l'ufficio competente provvede ad analogo conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 674,00.**

12. Chiunque guida **filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente** per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 674,00.**

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 84,00 a € 335,00.**

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118-bis

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Introdotto ex novo dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
- per le sanzioni di cui all'art. 126 comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.

Art. 119

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano

titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (alinea sostituito D.l. 09/02/2012 n.5)

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati. adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis. soppresso D.L. 09/02/2012 n. 5 (di coloro che abbiano superato gli anni 80)

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 120

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e

quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.054,00 a € 3.162,00**.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73 Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Art. 121

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Esame di idoneità

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

Articolo 122

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Esercitazioni di guida

(nulla è cambiato vedere decreto ministeriale per esercitazioni obbligatorie)

1. (1) A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni, periodo soppresso d.l. 09/02/2012 n. 5). (il limite di età non riguarda gli istruttori di scuole guida).

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. (2) L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (sanzione **da € 80,00 a € 318,00**) .

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 419,00 a € 1.682,00**. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 419,00 a € 1.682,00**. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 84,00 a € 335,00**.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 84,00 a € 335,00**.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2012
(G.U. n. 95 del 23.4.2012) Decreta:

Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.

4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.

5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3. *Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (DM 3/10/2012)*

7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.

8. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.

Art. 2

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Legge n. 35/2012 art. 11-bis - D.M. 20/04/012 art. 2 art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

Legge n. 35/2012 art. 11-bis - D.M. 20/04/012 art. 2 art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada senza rispettare i limiti di cui all'articolo 117 comma 2. (Km. 100 autostrada - Km.90 strade extraurbane principali).

Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

Legge n. 35/2012 art. 11-bis - D.M. 20/04/012 art. 3 art. 122 comma 5bis e comma 9

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida circolava in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizione di visione notturna su veicoli diversi da quelli dell'autoscuola, trasportando altre persone all'infuori dell'istruttore. Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 2012

(G.U. n. 9 del 11,1.2013)

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazione alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida";

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che la patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonché il comma 4, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire, tra l'altro, la patente speciale, della categoria AM;

Decreta:

Art. 1

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:

- a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;
- d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
- e) norme sulla precedenza;
- f) norme di comportamento;
- g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
- h) fermata, sosta e definizioni stradali;
- i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
- l) elementi del ciclomotore e loro uso;
- m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
- n) valore e necessità della regola;
- o) rispetto della vita e comportamento solidale;
- p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
- q) rispetto dell'ambiente;
- r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato 1.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venticinque minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.

Art. 2

Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria AM

1. Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, in particolare si applicano:

- a) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, (guida con a fianco istruttore con 10 anni patente categoria B non più di anni 65) se le stesse si svolgono su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. Si applica la deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quale prevista dall'art. 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011;
- b) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, (le esercitazioni devono avvenire in luoghi poco frequentati) se le stesse si svolgono su ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente.

Art. 3

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

2. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 3, e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. **In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992.**

3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari utili per l'esame informatizzato, di cui all'art. 1, comma 2, la prova di verifica delle cognizioni si svolge sulla base di questionari estratti da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di dieci domande, per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere: tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

2. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013 per il rilascio di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013 alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, previste dall'art. 2, comma 1-quater, del decreto legge decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, si applica la disciplina di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. La prenotazione ad una seduta di

esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, ferma restando la possibilità di sostenere al massimo due volte la predetta prova entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validità.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. **Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: "Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalità", ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: "Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore".**

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5

Prot. n. 635

Roma, 9 gennaio 2013

OGGETTO: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - disposizioni esplicative.

PREMESSA

Come è noto, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, per la guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito CIGC) - disciplinato, fino alla data del 18 gennaio 2013, dall'articolo 116, commi da 1-bis ad 1-quinquies e comma 11-bis del codice della strada (di seguito CdS), quale documento di abilitazione alla guida diverso da una patente - sarà sostituito dalla patente UE di categoria AM, quale introdotta dal D.Lgs. n. 59 del 2011.

Pertanto, a decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIGC già rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013:

- mantengono la loro validità su territorio nazionale (vedi art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2011);
- sono sottoposti alla disciplina della patente AM (vedi art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 59 del 2011);
- sono sostituiti con patente AM, in caso di richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma di validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione) (vedi art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011).

Inoltre, dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare di CIGC, conseguito prima voglia condurre ciclomotori a due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, affinché l'UMC emetta una patente AM. Al riguardo si ricorda che la patente AM è conseguibile in Italia a decorrere dai 14 anni, ma abilita alla guida dei relativi veicoli in ambito UE o SEE solo a decorrere **dal compimento dei 16** anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.

Ai fini del conseguimento, la patente di categoria AM, come ogni altra patente, è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 115, 116, 121 (come modificati dal D.Lgs. n. 59 del 2011) e 122 CdS: dal 19 gennaio 2013, infatti, sono soppresse le disposizioni dedicate al CIGC nel testo dell'articolo 116 CdS, vigente alla data della presente circolare, nonché quelle di cui ai DM applicativi 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011.

Da ciò deriva che:

- le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sia per candidati minorenni che maggiorenni (ed a prescindere dalla data nella quale si è compiuta la maggiore età), sono identiche;

- queste si articolano in prova teorica e prova pratica di guida, reiterabili con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo sei mesi per ciascuna prova) prescritte per tutte le altre categorie di patenti (vedi articoli 121 e 122 CdS);
- il candidato che ottiene l'idoneità alla prova teorica consegue un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS);
- la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che;

- non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione alla prova teorica, presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria: il candidato al conseguimento di una patente AM, pertanto, potrà prepararsi a tale prova come "privatista" o frequentando un'autoscuola;
- in ogni Caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto l'attestato di frequenza del relativo corso, la cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa;
- per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione adeguata.

Tutto ciò premesso, in ordine alla disciplina concernente il conseguimento della patente di categoria AM, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito decreto per patente AM), i cui contenuti, di seguito, si illustrano.

I CONTENUTI DEL DECRETO PER PATENTE AM

PROVA TEORICA (vedi art. 1)

La prova teorica verte sugli argomenti già oggetto, alla data della presente circolare, della corrispondente prova per il conseguimento di un CIGC.

Con riferimento alle modalità di espletamento della stessa, si distingue una fase transitoria (vedi art. 4, comma 1) da una fase a regime (vedi art. 1, comma 2).

FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione, la prova teorica continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all'impostazione dei questionari (dieci domande per tre risposte ciascuna), sia con riferimento alla durata (trenta minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).

FASE A REGIME

A regime, l'esame sarà svolto con sistema informatizzato, conterà di trenta affermazioni, in ordine alle quali il candidato dovrà indicare "V" per vero o "F" per falso; durerà venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite sarà pari a tre.

Si precisa che il relativo database conterrà - in relazione ai predetti argomenti - domande formulate in conformità ai contenuti previsti, per tutte le categorie di patenti, dall'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA (vedi art. 2)

Superata la prova teorica, il candidato conseguirà un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero. Al riguardo si fa presente che:

- **qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;**
- **qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.**

PROVA PRATICA DI GUIDA (vedi art. 3)

VEICOLI

Si rammenta che, ai sensi dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, tale prova può essere svolta, indifferentemente, con ciclomotore a due ruote o a tre ruote o con quadriciclo leggero, purché omologati per il posto di un passeggero oltre al conducente.

Fino all'emanazione di un successivo e specifico decreto, non sono ammessi all'esame ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri che non siano dotati di retromarcia (vedi art. 3, comma. 3).

Tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico o manuale, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio automatico - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria ...AM, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 9, CdS, tali veicoli, ai fini della prova pratica di guida, sono esonerati dall'obbligo dell'installazione dei doppi comandi.

PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.

La prova consta di due fasi:

- la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;
- la seconda, a cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato nel traffico. In tale fase sul veicolo, diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.

Per i contenuti specifici delle manovre (identici a quelli già previsti, alla data della presente circolare, per la prova pratica di guida per il conseguimento di un CIGC), si rimanda agli allegati 2 e 3 del decreto per patente AM.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (vedi art. 4)

Il decreto per patente AM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi che, avviatisi in vigore della disciplina relativa al CIGC, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013 si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo utile al conseguimento della patente di categoria AM. Più in dettaglio:

- l'idoneità alla prova teorica per un CIGC, conseguita entro il 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova pratica di guida per la patente AM. Conseguentemente alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, rilasciate ai sensi del DM 1 marzo 2011, si applica, a decorrere dal 19 gennaio 2013, la disciplina propria del foglio rosa;
- la prenotazione ad una prova teorica per un CIGC, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, vale quale prenotazione ad una prova teorica per la patente AM;
- la prenotazione ad una prova pratica di guida per un CIGC, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, vale quale prenotazione ad una prova pratica di guida per la patente AM. Si sottolinea che al candidato è consentito ripetere tale prova una volta sola, e comunque entro il limite di validità di sei mesi, decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, di cui al citato DM 1 marzo 2011;
- a decorrere dal 19 gennaio 2013, scade la validità degli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DM 23 marzo 2011: come in precedenza evidenziato, infatti, tali attestati non sono più richiesti per accedere all'esame teorico per la patente AM.

IL DIRETTORE GENERALE

arch. Maurizio Vitelli

Art. 124

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all' art- 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 (m.1,60 larghezza – m.4 lunghezza – m. 2,50 altezza), e che non superino la velocità di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie **A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).**

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17 (guida senza patente). All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 125

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

- a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
- b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
- c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
- d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
- e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
- g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
- h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice **unionale o nazionale relativo a MODIFICHE DEL VEICOLO**, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 euro. (es. guidare veicoli con il cambio manuale nonostante fosse imposto il cambio automatico codice 10.02)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque munito di patente recante un codice **unionale o nazionale relativo a CONDUCENTE**, (motivi medici) conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3 (es. guida senza occhiali codice 01.01) (i relativi codici sono riportati in calce alla dispensa)

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, (sino a 68 con specifico attestato) le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di **autotreni e autoarticolati** di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età (sino a 68 con specifico attestato), le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, **B1, B** sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie **C1, C, D1 e D** si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. (L'ultima parte del comma 6 è stata soppressa dal DL 9.2.2012 n. 5).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo

119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, **rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.**

Al conducente titolare di patente di guida italiana che nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116 comma 11, (CQC) guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. (sanzione da € 1.988,00 a € 7.953,00. pagamento in misura ridotta non consentito , invio del verbale al prefetto entro 10 giorni; fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione la confisca. Quest'ultima sanzione si applica a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto correttivo)

Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) scaduta la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011.

Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, **comma 15 bis. (euro 1.000,00 + sosp. Patente + incauto affidamento art. 1154 comma 5) Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.**

Art. 128

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (comma introdotto D.L.59)

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. Il prefetto dispone la revisione con provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €163,00 a € 658,00** e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3 - abrogato

Articolo 129

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Art. 135

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una

violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente + fermo amministrativo 3 mesi)

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.600,00 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00 euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.600,00.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente; fermo amministrativo tre mesi).

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18. (sanzione da € 400,00 a € 1.600,00 + fermo amministrativo 60 giorni).

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

<u>PATENTE NON UE o SSE</u>	RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO	RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA'	O.K.	Art. 135 c.14 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11
PATENTE SCADUTA DI VALIDITA'	Art. 135 c.13 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11	Art. 135 c. 11 con sanzioni previste dall'Art. 116 c. 15 e 17 Notizia di reato A.G.
ABILITAZIONE PROFESSIONALE SCADUTA DI VALIDITA'		Art. 135 c. 12 con sanzioni di cui all'articolo 116 commi 15 e 18

Art. 136

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

Art. 136-bis

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

introdotto ex novo dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128 (revisione). A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. (sanzione da € 400,00 a € 1.600,00 + fermo amministrativo 60 giorni).

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. (€ 155 a € 624) Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.(mancata conversione dopo 2 anni di patente senza scadenza)

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni **dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo. (ritiro patente invio alla prefettura)**

Art. 136-ter

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Introdotta ex novo dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.(ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. (ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente)

Art. 173

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 323,00. (punti da decurtare 5)**

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 160,00 a € 641,00**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.**(punti da decurtare 5)**

Art. 180

*D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada
Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59*

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, **nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;**

Bbis

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il **certificato di abilitazione o di formazione professionale**, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Abrogato.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 168,00** Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è **da € 25,00 a € 99,00**.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 419,00 a € 1.682,00**. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Art. 218-bis

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie **A1, A2 o A**, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

Art. 219-bis

D. legislativo 30.4.1992.n.285 Codice della strada

Come modificato dal D. legislativo 18.4.2011 n. 59

Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

1. **Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5

Prot. n. 1403

Roma, 16 gennaio 2013

OGGETTO: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida".

La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 636 del 9 gennaio 2013, nel testo della quale sono state apportate talune correzioni/integrazioni, che si evidenziano in carattere corsivo grassetto.

Come è noto, dal **19 gennaio 2013** è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE ", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le predette disposizioni introducono, ai fini di quello che qui rileva, una nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli (vedi nuovo art. 115 CdS) ed alle categorie di patenti (vedi nuovo articolo 116 CdS).

In considerazione della parziale diversità dei contenuti di abilitazioni alla guida, relative alle nuove 15 categorie di patenti, l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, espressamente fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti, nonché di CIGC, rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013.

Tanto premesso, la disciplina applicabile dalla predetta data, in sintesi, così dispone:

PATENTE AM

È richiesta per la guida di **ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri** (cilindrata $\leq 50 \text{ cm}^3$ o potenza $\leq 4 \text{ kW}$, velocità $\leq 45 \text{ km/h}$, massa a vuoto $\leq 350 \text{ kg}$, **escluse batterie**). Questa patente si può conseguire **in Italia** a partire da **14 anni**, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, **fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.**

PATENTE A1

È richiesta per la guida di **motocicli** di cilindrata $\leq 125 \text{ cm}^3$, o potenza $\leq 11 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,10 \text{ kW/kg}$, nonché di **tricicli** di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni**, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.

PATENTE A2

È richiesta per la guida di **motocicli**, di potenza $\leq 35 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,20 \text{ kW/kg}$, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di **tricicli** di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE A

È richiesta per la guida di **motocicli senza limitazioni**, nonché di **tricicli** di potenza $> 15 \text{ kW}$ a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**. Questa patente si può conseguire con **accesso graduale** a partire da **20 anni**, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con **accesso diretto** a partire da **24 anni**. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

PATENTE B1

È richiesta per la guida dei **quadricicli** diversi da quelli leggeri (massa a vuoto $\leq 400 \text{ kg}$ o **550 kg se per trasporto cose, escluse batterie**, potenza nominale netta $\leq 15 \text{ kW}$). Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni** e non abilita alla guida di alcun motociclo,

PATENTE B

È richiesta per la guida di **autovetture** (numero di posti ≤ 9 e massa massima autorizzata $\leq 3500 \text{ kg}$). Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

Con la patente B è possibile guidare anche un **complesso di veicoli** composto da **motrice di categoria B** e:

- **rimorchio** con massa massima autorizzata **<= 750 kg**, oppure
- **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**, purché la massa massima autorizzata del complesso **<= 3500 kg**;
- rimorchio con massa massima autorizzata **> 750 kg** e massa massima autorizzata del complesso **> 3500 kg ma <= 4250 kg**, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del **codice 96** sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da **motrice di categoria B** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg ma <= 3500 kg**: ne deriva che la **massa massima autorizzata del complesso è <= 7000 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1

È richiesta per la guida di autocarri aventi **massa massima autorizzata > 3500 kg ma <= 7500 kg**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata **<= 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1E

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:

- motrice di categoria **C1** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**, purché la massa massima autorizzata del complesso **<= 12000 kg**;
- motrice di categoria **B** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 3500 kg**, purché la massa massima autorizzata del complesso **<= 12000 kg**.

Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C

È richiesta per la guida di autocarri aventi **massa massima autorizzata > 3500 kg**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata **<= 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE CE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **C** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE D1

È richiesta per la guida di autoveicoli con **numero di posti <= 17 e lunghezza <= 8 metri**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata **<= 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D1E

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **D1** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D

È richiesta per la guida di autoveicoli con **numero di posti > 9**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata **<= 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE DE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **D** e **rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

Il nuovo **art. 125 CdS** reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo si segnala che, **a decorrere dal 19 gennaio 2013**:

GRADUALITÀ

- le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;

EQUIVALENZE

- tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria **AM**;
- la patente di categoria **A2** è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
- la patente di categoria **A** è valida per la guida di veicoli di categoria A1 ed A2;
- la patente di categoria **B** è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, **solo sul territorio nazionale**, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza **> 15 kW** a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- la patente di categoria **C** è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
- la patente di categoria **D** è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
- la patente di categoria **CE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
- la patente di categoria **DE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
- la patente di categoria **C1E, CE, D1E o DE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;
- la patente speciale delle categorie **AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D** è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.

A decorrere dal 19 gennaio 2013:

- la **preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM** non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da **privatisti** o se lo desiderano, **non sussistendo alcun obbligo**, avvalersi di un'autoscuola;
- gli **esami di guida** per il conseguimento delle su indicate categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ogni categoria, conformi a quanto previsto dall'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
- potrà **conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità**:
 - chi ha in Italia residenza anagrafica;
 - chi, cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. **118-bis CdS**).

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le **patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013** conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011.

Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:

- le patenti di categoria **A1 o A**, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano **solo in Italia** alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- le patenti di categoria **A1** non devono rispettare il rapporto potenza/massa **$\leq 0,10$ kW/kg**;
- le patenti di categoria **A** conseguite per **accesso graduale** dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza **≤ 25 kW** e rapporto potenza/massa **$\leq 0,16$ kW/kg**; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;
- le patenti di categoria **BE** abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio **> 750 kg**, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso **≤ 7000 kg**;

- le patenti di categoria **C e CE**, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di
 - CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata **<= 7500 kg, fino al compimento della predetta età;**
 - le patenti di categoria **D e DE**, conseguite entro la data del **30 settembre 2004** abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE.

Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l'avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

Allegato alla circolare 16.1.2013 prot. n. 1403

Categoria di patente posseduta alla data del 18.01.2013	Periodo di conseguimento	Categorie
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	Conseguito fino al 18.01.2013	AM
A	Conseguita entro il 31.12.1988	A
A	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	AM + «a» ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa
A senza limitazioni	Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011	A
A con limitazioni	Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013	A
A1	Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999	A
A1	Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013	A1
B	Conseguita entro il 31.12.1988	A, B
B	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	«a», B
B	Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013	B
C	Conseguita fino al 18.01.2013	B, C
D	Conseguita entro il 30.09.2004	B, C, D
D	Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013	B, D
E conseguita da titolare di patente B	Conseguita fino al 18.01.2013	BE
E conseguita da titolare di patente C	Conseguita fino al 18.01.2013	CE
E conseguita da titolare di patente D	Conseguita entro il 30.09.2004	CE, DE
E conseguita da titolare di patente D	Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013	DE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5

Prot. n. 1454/08.03

Roma, 17 gennaio 2013

OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - istruzioni operative.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013, recante disposizioni esplicative del DM di cui all'oggetto, per dettare prime istruzioni operative relative al procedimento utile al conseguimento di una patente di categoria AM.

1. DISPOSIZIONI OPERATIVE

1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE AM

1.1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Con riferimento alla presentazione dell'istanza per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida di ciclomotori o quadricicli leggeri, occorre distinguere due fasi, una transitoria ed una a regime, in ragione che la stessa sia avvenuta entro il 18 gennaio 2013 o a far data dal 19 gennaio 2013.

FASE TRANSITORIA

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del DM in oggetto, la prenotazione ad una prova teorica per il conseguimento di un CIGC, effettuata entro il 18 gennaio 2013, dà diritto ad accedere ad una prova teorica per il conseguimento di una patente AM, a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Si sottolinea che da tale data, all'esito favorevole della stessa, dovrà essere rilasciato un foglio rosa per patente AM, e non più un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, le cui relative disposizioni sono, dallo stesso termine, soppresse.

Al fine di consentire la corretta reimpostazione delle procedure, e dunque la stampa del foglio rosa, si rimanda alle istruzioni operative impartite nel paragrafo 2 "Procedimenti avviati per il conseguimento di un CIG e patente AM" della circolare 1378/RU del 16.1.2013.

Si rammenta che, poiché dal 19 gennaio 2013 sono abrogati i DDMM 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011, concernenti il CIGC, dalla stessa data il candidato:

- ha diritto a ripetere la prova teorica solo una volta;
- se non consegue l'idoneità alla prova teorica entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, deve ripresentare nuova istanza ai fini del conseguimento di una patente AM con le procedure di cui alla fase a regime.

FASE A REGIME

L'istanza di conseguimento della patente AM, presentata a far data dal 19 gennaio 2013 è redatta sul nuovo modello TT2112 esclusivamente scaricabile, da parte del candidato o dello stesso UMC, dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. La stessa è:

- a) firmata in modo leggibile dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante dello stesso. Si richiama l'attenzione sulla nuova pagina 7 del predetto modello, sulla quale vanno acquisite foto e firma del candidato, utili alla scansione sulla patente che sarà rilasciata all'esito favorevole della prova pratica di guida;
- b) nello spazio riservato alle NOTE, compilata con l'indicazione del tipo di veicolo con il quale si intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) e del cambio del quale esso è dotato (manuale o di diverso tipo), nonché firmata dal candidato stesso e, nel caso questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante. Tale indicazione, che può essere inserita e/o variata comunque entro l'atto di prenotazione della prova pratica di guida, è acquisita nella procedura informatizzata del CED, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che lo stesso CED ha comunicato con file avvisi n. 26 del 12.4.2011;
- c) compilata, nel campo "Codice autoscuola o Agenzia", dall'autoscuola apponendo il proprio codice DTT, ovvero dall'UMC, se trattasi di candidato privatista, apponendo il codice 0000. Nel caso in cui un candidato privatista, dopo la presentazione dell'istanza, si iscriva ad un'autoscuola, l'UMC applica le consuete procedure di cambio codice, nonché la tariffa già in uso per l'ipotesi di cambio codice in sede di prenotazione dell'esame pratico di guida (cfr. circolare prot. n. 26579 del 3.10.2012).

1.1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Sul punto si rimanda a quanto esposto nel paragrafo "A.3) TARIFFE E DIRITTI" della circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010, recante *"disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica"*.

Con riferimento alla certificazione medica, si rimanda quanto esposto nel paragrafo A.1) "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PSICO-FISICI" della predetta circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010.

Si rammenta che, ovviamente, non è più dovuta l'esibizione dell'attestato di frequenza del corso, di cui al DM 23 marzo 2011.

1.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEORICA

Sono abilitati a svolgere le funzioni di esaminatore per la prova teorica in parola coloro che, alla data del 18 gennaio 2013, risultavano abilitati quali esaminatori per la prova teorica del CIGC o per patenti di guida.

Con riferimento allo svolgimento della prova teorica, si rimanda a quanto detto nel paragrafo 1.1 della circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013.

Per il rilascio del foglio rosa al candidato, si rimanda a quanto esposto nella più volte citata circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010, paragrafo B.2) "DISPOSIZIONI A REGIME" e successivi file avvisi.

1.3 PRENOTAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME PER LA PROVA PRATICA DI GUIDA

All'atto di prenotazione della seduta di esame per la prova pratica di guida, l'UMC, qualora non abbia già provveduto, acquisisce la dichiarazione del candidato, eventualmente controfirmata dal legale rappresentante dello stesso se minorenne, relativa al veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.

1.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del DM in oggetto, la prenotazione ad una prova pratica per il conseguimento di un CIGC, effettuata entro il 18 gennaio 2013, dà diritto ad accedere ad una prova pratica per il conseguimento di una patente AM, a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Pertanto, a decorrere dal 19 gennaio 2013, possono presentarsi a sostenere la predetta prova:

- candidati ai quali, entro il 18 gennaio 2013, sia già stata rilasciata un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore: questa è valida sei mesi dalla data del rilascio, anche se antecedente la data del 19 gennaio 2013. Entro il predetto termine di validità dà diritto a ripetere la prova pratica di guida solo una volta. Si fa presente che, in caso di richiesta di duplicato della citata autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, sarà emesso un duplicato della stessa autorizzazione, recante la dicitura: "vale ai sensi dell'articolo 122, CdS";
- candidati che, avendo prenotato una prova teorica per patente AM dal 19 gennaio 2013, sono titolari di foglio rosa.

Il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM.

Con riferimento alle prescrizioni tecniche del veicolo utile in sede d'esame, **a parziale rettifica di quanto già detto nel paragrafo 1.3.1 della circolare 635 del 9.1.2013, si precisa che la prova pratica di guida può essere sostenuta su:**

- **ciclomotori a due ruote (categoria L1e);**
- **ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.**

Resta invece confermato che i ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia - al fine di consentire l'espletamento delle prove di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.2.1 e 7.2.2 - e che tutti i veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale.

Sono abilitati a svolgere le funzioni di esaminatore per la prova pratica in parola:

- coloro che, alla data del 18 gennaio 2013, risultavano abilitati quali esaminatori per la prova pratica del CIGC;
- i funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitati ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida

almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

- nel caso di candidato al conseguimento della patente AM speciale, la prova pratica deve essere effettuata da funzionari abilitati ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti speciali, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

- autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
- nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

- il certificato di circolazione;
- l'assicurazione;
- nel caso di AM speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:

- la carta di circolazione;
- l'assicurazione.

L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato di cui alla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.

Nell'ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore verifica altresì che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, co. 4, CDS.

Per quanto concerne le manovre da effettuare nella prima fase della prova pratica di guida, si rimanda a quanto detto sub paragrafo 1.3.2 della circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013.

Con riferimento infine alla verifica della capacità di guida nel traffico, sebbene l'allegato II del D.Lgs. n. 59 del 2011 non detti contenuti minimi per le patenti AM, questa Direzione Generale ha ritenuto di dover applicare, per analogia, quanto sul punto previsto per le patenti di categoria A1, A2, A, B1 e B.

Pertanto, l'esaminatore farà eseguire al candidato, in condizioni normali di traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti operazioni:

- a) **partenza da fermo**: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- b) **guida su strada rettilinea**, esaminando il comportamento del candidato nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità di circolazione in spazio limitato;
- c) **guida in curva**;
- d) **incroci**, esaminando la capacità del candidato di affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) **cambiamento di direzione**: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) **sorpasso/superamento**: esaminando la capacità del candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile), di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate), di essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- g) **elementi e caratteristiche stradali speciali** (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- h) **rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo**.

In tale seconda fase della prova pratica, l'esaminatore utilizza, come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A1 o A, un sistema di comunicazione audio con il candidato: quando la prova è svolta su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, l'esaminatore verifica che il sistema sia dotato di vivavoce attivo sia in chiamata che in ricezione in modo permanente.

La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.

1.5 ESITO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA

Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato che, in fase di prima applicazione, appone la firma, con le modalità di cui al paragrafo 2.2 della citata circolare prot. n. 35178/RU del 27.12.2012 e ritira il foglio rosa.

Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, CdS.

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. arch. Maurizio Vitelli

PATENTI SPECIALI: codici comunitari armonizzati (da 01 a 99)

CONDUCENTE (motivi medici)

01: correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 occhiali

01.02 lenti a contatto

01.03 occhiali protettivi

01.04 lente opaca

01.05 occlusione oculare

01.06 occhiali o lenti a contatto

02. apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 apparecchi acustici monoauricolari

02.02 apparecchi acustici binauricolari

03 protesi/ortosi per gli arti

03.01 protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 protesi/ortosi per gli arti inferiori

05 limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 guida in orario diurno (ad esempio da un'ora

prima dell'alba ad un ora dopo il tramonto)

05.02 guida entro un raggio diKm. dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città-regione

05.03 guida senza passeggeri

05.04 velocità di guida limitata a ... Km/h

05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 guida senza rimorchio

05.07 guida non autorizzata in autostrada

05.08 niente alcool

MODIFICHE AL VEICOLO.

10 cambio di velocità modificato

10.01 cambio manuale

10.02 cambio automatico

10.03 cambio elettronico

10.04 leva del cambio adattata

10.05 senza cambio marce secondario

15 frizione modificata

15.01 pedale della frizione adattato

15.02 frizione manuale

15.03 frizione automatica

15.04 pedale della frizione con protezione pieghevole/sfilabile

20 dispositivi di frenatura modificati

20.01 pedale del freno modificato

20.02 pedale del freno allargato

20.03 pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04 pedale del freno ad asola

20.05 pedale del freno basculante

20.06 freno di servizio manuale(adattato)

20.07 pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09 freno di stazionamento modificato

20.10 freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12 pedale del freno con protezione/ pieghevole/sfilabile

20.13 freno a ginocchio

20.14 freno di servizio a comando elettrico

25 dispositivi di accelerazione modificati

25.01 pedale dell'acceleratore modificato

25.02 acceleratore ad asola

25.03 pedale dell'acceleratore basculante

25.04 acceleratore manuale

25.05 acceleratore a ginocchio

25.06 acceleratore assistito(elettronico, pneumatico ecc.)

25.07 pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08 pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09 pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30 dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01 pedali paralleli

30.02 pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03 acceleratore e freno a slitta

30.04 acceleratore e freno a slitta per ortosi

30.05 pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06 fondo rialzato

30.07 elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08 elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

- 30.09 elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 acceleratore e freno a comando elettrico
- 35 disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
- 35.01 comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc.)
- 35.03 comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.05 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella ecc. ne dal sistema combinato di accelerazione e frenatura)
- 40 sterzo modificato
- 40.01 servosterzo standard
- 40.02 servosterzo rinforzato
- 40.03 sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 piantone del volante prolungato
- 40.05 volante adattato(a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
- 40.06 volante inclinabile
- 40.07 volante verticale
- 40.08 volante orizzontale
- 40.09 sterzo controllato tramite piede
- 40.10 sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
- 40.11 volante con impugnatura a manovella
- 40.12 volante dotato di ortosi della mano
- 40.13 con ortosi collegata al tendine
- 42 retrovisore/i modificato/i
- 42.01 specchietto retrovisore laterale esterno(sinistro) o destro
- 42.02 specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente
- 42.03 specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
- 42.04 specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
- 42.06 specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43 sedile del conducente modificato
- 43.01 sedile del conducente ad altezza adeguata alla normale distanza dal volante e dai pedali
- 43.02 sedile del conducente adattato alla forma del corpo
- 43.03 sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
- 43.04 sedile conducente dotato di braccioli
- 43.05 sedile del conducente con scorrimento prolungato
- 43.06 cinture di sicurezza modificate
- 43.07 cinture di sicurezza a quattro punti
- 44 modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
- 44.01 impianto frenante su una sola leva
- 44.02 freno manuale(adattato), ruota anteriore
- 44.03 freno a pedale (adattato), ruota posteriore
- 44.04 leva dell'acceleratore (adattata)
- 44.05 cambio e frizione manuali(adattati)
- 44.06 specchietto/i retrovisore/i (adattato)
- 44.07 comandi (adattati)(indicatori di direzione, stop ecc.)
- 44.08 altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45 solo per motocicli con sidecar
- 50 limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio(codice identificativo del veicolo)
- 51 limitato ad uno specifico veicolo/targa(numero di registrazione del veicolo)
- QUESTIONI AMMINISTRATIVE**
- 70 sostituzione della patente n... rilasciata da (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo;ad esempio:70.0123456789.NL
- 71 duplicato della patente n. ...(sigla UE/sigla ONU se ritratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR
- 72 limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc. e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73 limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74 limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg. (C1)
- 75 limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere , oltre a quello del conducente (D1)
- 76 limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg. (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg., sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg. e

che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1 + E) 77 limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg. sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg., che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1+E). 78 limitata ai veicoli privi di pedale della frizione (0 di leva manuale per le categorie A o A1 Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1., secondo capoverso) 79 (...) limitata ai veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 1, della direttiva 91/439/CEE
90.01 : a sinistra
90.02 a destra

90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla

direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.